

Ufficio Tecnico comunale
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 49 11
Fax +41 (58) 122 49 29
ufficiotecnico@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE
IN PREVISIONE DI NEVICATE
O GELO

Il Municipio di Chiasso.

Visti gli articoli 107 della Legge organica comunale e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale e tutti gli altri disposti di legge applicabili,

o r d i n a :

1. In caso di nevicata lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via davanti agli stabili ed accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.
2. E' vietato gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse. La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata, evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.
3. Durante le nevicata, o anche soltanto in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il posteggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici. I veicoli devono essere allontanati dai loro detentori o conducenti per consentire un regolare servizio di sgombero della neve.
Gli agenti della polizia comunale e gli addetti ai servizi provvederanno alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente tolti dalle strade e dai posteggi secondo il capoverso precedente.
I detentori, rispettivamente i conducenti, saranno tenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.
Il Comune non è responsabile dei danni causati ai veicoli dal regolare servizio di sgombero della neve.
4. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti verso le strade pubbliche di tegole portaneve o di altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti dei loro stabili.

5. Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di veicoli carichi di materiale bagnante la carreggiata; è pure vietato lavare marciapiedi, strade, scalini, ecc.
6. Ogni violazione alla presente ordinanza sarà perseguita a norma della Legislazione comunale e cantonale in materia.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni

Umberto Balzaretti

Copia p.c.: - Ufficio tecnico comunale;
- Ufficio comunale di Polizia;
- Magazzini comunali;
- Amministrazione Foglio Ufficiale, Bellinzona (con preghiera di pubblicazione).